

Spett.le

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Servizio

Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

Via Gentile 52

70126 Bari (BA)sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

e p.c.

Spett.le

PROVINCIA DI LECCE

Servizio Politiche di Tutela Ambientale

e Transizione Ecologica

Ufficio Gestione Valutazioni Ambientali

Via Umberto I, 13

73100 Lecce (LE)ambiente@cert.provincia.le.it

Prot. N. FS_S008/2023 GV/FT

Bologna, 11 agosto 2023

Oggetto: Istanza PAUR "Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato "GALLUCCIO", delle opere ed infrastrutture connesse, sito nel comune di Galatina (LE), con potenza nominale di 5.200 kW e potenza di picco pari a 5.969,04 kWp"
Pratica AU – Codice Pratica DDRGQ82– Richiedente: FEDENERGY SOLAR S.r.l.

Osservazioni in riscontro alla Vs. nota prot. n. 5861 del 13.07.2023, acquisita al prot. della Provincia di Lecce n. 28439 del 13.07.2023 e pubblicata a portale in data 18/07/23.

Spett.le Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana,
in riferimento alla Vs. nota di cui all'oggetto, si rinvia al contenuto delle osservazioni già depositate agli atti della Provincia di Lecce con ns prot. FS_S003/2023 del 11.05.2023 in riscontro al parere espresso giusta nota prot. n. AOO_145_2940 del 06.04.2023 e di seguito si riportano le ulteriori e conclusive osservazioni della scrivente.

IN VIA PRELIMINARE

Si rappresenta che il progetto, in quanto avente potenza inferiore a 10 MW e ricadente in area idonea ex art. 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021, non è più soggetto ad alcuna procedura di V.I.A. e, per l'effetto, all'accertamento di compatibilità paesaggistica previsto dall'art. 89 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R. per le opere di rilevante trasformazione del territorio (per tali intendendosi, per l'appunto, *"tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di V.I.A. nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. di competenza regionale o provinciale se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a V.I.A."*).

In tal senso depone l'art. 47, comma 11 bis, del D.L. 13/2023, convertito dalla L. 41/2023, secondo cui *"i limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2 dell'all. II alla parte II del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, e alla lett. b. del punto 2 dell'all. IV alla medesima parte II, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purché: a. l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 8.11.199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo art. 20"*.

Per l'effetto di quanto innanzi in riferimento al parere all'esame (del quale l'art. 22 del D.Lgs. 199/2021 afferma la non vincolatività) si conferma l'idoneità a determinare l'esito della procedura.

1. **L'Ente afferma:** *"Rispetto alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del MITE (pubblicate a giugno 2022) la tipologia in progetto è assimilabile al tipo 2....)"* in quanto, in ragione dell'altezza dei pannelli da terra, è prevista *"la coltivazione del terreno solo tra i pannelli e non già sotto di essi"*.

Osservazioni:

Le Linee Guida riportano:

- a. (pag.24) *"Per differenziare gli impianti fra il tipo 1) e il 2) l'altezza da terra dei moduli fotovoltaici è*

un parametro caratteristico”;

- b. (pag 25) “Considerata l’altezza minima dei moduli fotovoltaici su strutture fisse e l’altezza media dei moduli su strutture mobili, limitatamente alle configurazioni in cui l’attività agricola è svolta anche al di sotto dei moduli stessi, si possono fissare come valori di riferimento per rientrare nel tipo 1) e 3):
- 1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame);
 - 2,1 metri nel caso di attività culturale (altezza minima per consentire l’utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).

per quanto innanzi si ribadisce che l’impianto in progetto è un impianto **agrivoltaico di “tipo 1”** in quanto ricorrono le seguenti condizioni:

- a. i moduli sono installati su strutture mobili;
- b. trattandosi di strutture mobili ai fini della caratterizzazione (pag. 24 della Linee guida) della tipologia d’impianto (Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3) il parametro caratteristico da prendere in considerazione è l’altezza media da terra dei moduli (pag. 25 della Linee guida), calcolata come semi-somma tra la loro altezza minima e l’altezza massima;
- c. l’altezza minima da terra dei moduli in progetto è pari a 0,80 mt., mentre l’altezza massima è pari a 5,06 mt e pertanto l’altezza media è pari a 2,93 mt;
- d. l’altezza media dei moduli di progetto è di 2,93 mt, ossia, superiore al limite di 2,10 mt per il riconoscimento di impianto di tipo 1 ai sensi delle Linee Guida.

A tal proposito e comunque il T.A.R. Puglia Bari II (sentenza n. 1021/2023) ha affermato che l’altezza dei pannelli da terra non condiziona la possibilità di qualificare il progetto come agrivoltaico, ma solo “*quale agrivoltaico avanzato*”.

2. L’Ente afferma: “...si ritiene che le aree effettivamente coltivabili siano solo quelle tra le file dei pannelli in posizione orizzontale...” e continuando afferma che “determina una percentuale di circa il 49 %, di gran lunga minore della superficie da destinare all’attività agricola prevista dalle linee guida del MITE pari al 70% dell’intero”.

Osservazioni:

in merito si segnala che per il calcolo della superficie coltivabile ai sensi delle Linee Guida è necessario preliminarmente stabilire se l’impianto è di tipo 1), Tipo 2) o tipo 3). In questo modo si determina quale sia l’area coltivabile.

Secondo le Linee Guida degli Impianti Agrivoltaici pubblicate dal Ministero della Transizione Ecologica per l’impianto di Tipo 1) l’area d’impianto coincide con l’area coltivabile al netto delle superficie utilizzata per viabilità e piazzole attribuendo, a questo tipo di impianti, la possibilità di coltivare anche sotto i moduli così come è riportato a pag. 23-24 delle Linee Guida:

“TIPO 1) l’altezza minima dei moduli è studiata in modo da consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici. Si configura una condizione nella quale esiste un doppio uso del suolo, ed una integrazione massima tra l’impianto agrivoltaico e la coltura, e cioè i moduli fotovoltaici svolgono una funzione sinergica alla coltura, che si può esplicare nella prestazione di protezione della coltura (da eccessivo soleggiamento, grandine, etc.) compiuta dai moduli fotovoltaici. In questa condizione la superficie occupata dalle colture e quella del sistema agrivoltaico coincidono, fatti salvi gli elementi costruttivi dell’impianto che poggiano a terra e che inibiscono l’attività in zone circoscritte del suolo”;

per quanto innanzi riportato, essendo l’impianto di progetto di tipo 1, per il calcolo della superficie occupata dalle colture (SAU) si è proceduto sottraendo all’area d’intervento l’area utilizzata per la viabilità di servizio e l’area di sedime delle cabine, ossia:

$$109.159,55 \text{ mq} - 13.760,28 \text{ mq} = 95.399,27 \text{ mq}$$

che rapportata alla intera area d’intervento è pari a 87,39% e quindi superiore al minimo previsto dalle linee Guida che è pari al 70%.

Si ribadisce che a tal proposito e comunque il T.A.R. Puglia Bari II (sentenza n. 1021/2023) ha affermato che l’altezza dei pannelli da terra non condiziona la possibilità di qualificare il progetto come agrivoltaico, ma solo

“quale agrivoltaico avanzato”.

3. **L'Ente afferma:** *“... il progetto è in contrasto col vigente R.R. n. 24 “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” poiché ricade nelle tipologie di impianto, F6, F7, con moduli ubicati al suolo, non compatibili nell' “Area edificabile urbana, così come definita dalla strumento urbanistico vigente con la relativa area buffer di 1000 m.”.*

Osservazioni:

a riguardo si segnala che il regolamento in riferimento alla **“AREA EDIFICABILE URBANA+ buffer 1 KM “ (pag 34) riporta quanto segue:**

AREA EDIFICABILE URBANA + buffer di 1KM		
Principale riferimento normativo, istitutivo e regolamentare: Linee Guida Decreto 10/2010 Art. 16 Allegato 4, “Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio”	N. aree regionali: (se conosciute e calcolabili):	Superficie regionale (se conosciuta e calcolabile):
Aspetti normativi relativi all'installazione:	Problematiche che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni - incompatibilità con gli obiettivi di protezione	
Eolico: Nelle Linee Guida Decreto 10/2010 Art. 16 Allegato 4 si evidenziano possibili problematiche relative alle interferenze relative a sorgenti sonore, interferenze elettromagnetiche ed interferenze sulle telecomunicazioni, incidenti prodotti da impianti eolici	Eolico: Le città con il loro buffer non sono idonee all'installazione di impianti eolici di torri di media-grande taglia per le problematiche relative al rumore e al rischio di incidente rilevante per rottura/caduta delle pale.	
Fotovoltaico: Non esistono indicazioni specifiche relativi alla realizzazione di impianti fotovoltaici.	Fotovoltaico: Le città con il loro buffer sono idonee all'installazione di impianti fotovoltaici integrati in manufatti edilizi esistenti e legittimamente costruiti.	
Biomasse: Non esistono indicazioni specifiche relativi alla realizzazione di impianti di biomassa.	Biomasse: Le città con il loro buffer non sono idonee all'installazione di impianti di biomassa.	

nel richiamare le “Linee Guida decreto 10/2010 “, quale riferimento normativo, afferma che “non esistono indicazioni specifiche relative alla realizzazione di impianti fotovoltaici”.

Peraltro, si ribadisce l'impossibilità di ritenere che la denegata idoneità dell'area di intervento osti alla realizzazione di impianti F.E.R., in tal senso essendosi chiaramente espresso il T.A.R. Toscana II (sentenza n. 1727/2021) secondo cui <<l'inserimento nel perimetro delle aree inidonee ... va letto alla luce del significato che vi attribuiscono le linee guida ministeriali, integrative dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 E tale significato non è quello di vietare in assoluto la localizzazione di impianti, bensì di segnalare “una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione” (linee guida, par. 17.1 ...), in funzione acceleratoria della procedura di autorizzazione, senza che per questo venga meno il dovere dell'Amministrazione procedente di verificare in concreto, caso per caso, se il singolo progetto sia o meno realizzabile in considerazione delle sue caratteristiche e delle caratteristiche del sito interessato (così Corte Cost. 30.7.2021, n. 177, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale ... di alcune disposizioni modificative della L. Toscana n. 11/2011). In altri termini, la perimetrazione delle aree non idonee dà luogo a una sorta di presunzione che deve essere superata dalla parte interessata alla realizzazione del progetto, ma che non esonera l'Amministrazione dal verificare in concreto la compatibilità dell'impianto, traducendosi, semmai, in un'attenuazione degli oneri istruttori e motivazionali gravanti sull'Amministrazione stessa, nella misura in cui l'indagine sulle caratteristiche dell'area e sugli interessi da tutelare è stata già effettuata con l'atto di programmazione generale (rimanendo perciò da indagare le caratteristiche dello specifico progetto)>>.

Alla luce di quanto innanzi palesandosi la genericità del rilievo, fondato su una petizione di principio cui è estranea ogni valutazione in concreto del progetto, si chiede alla Provincia di Lecce di disattendere i pareri non vincolanti oggetto delle presenti osservazioni e per l'effetto rilasciare i richiesti titoli abilitativi.

4. In ordine all'affermato impatto visivo.

Si ribadisce che i concetti di visibilità e di impatto visivo non sono tra loro sovrapponibili atteso che ciò che è visibile non è necessariamente foriero di impatto visivo ovvero di impossibilità dell'occhio umano di

“sopportarne” l’inserimento in un contesto paesaggistico nel quale, peraltro, le esigenze di salvaguardia ambientale debbono trovare il punto di giusto equilibrio con l’attività antropica insuscettibile di essere preclusa in quanto foriera di trasformazione [C. di S. IV 4566/2014 secondo cui <<la visibilità e co-visibilità è una naturale conseguenza dell’antropizzazione del territorio analogamente ai ponti, alle strade ed alle altre infrastrutture umane. Al di fuori delle ... aree non idonee all’installazione degli impianti eolici la co-visibilità costituisce un impatto sostanzialmente neutro che non può in linea generale essere qualificato in termini di impatto significativamente negativo sull’ambiente. Pertanto si deve negare che, al di fuori dei siti paesaggisticamente sensibili e specificamente individuati come inidonei, si possa far luogo ad arbitrarie valutazioni di compatibilità estetico-paesaggistica sulla base di giudizi meramente estetici, che per loro natura sono “crocianamente” opinabili (basti pensare all’armonia estetica del movimento delle distese di aerogeneratori nel verde delle grandi pianure del Nord Europa). La “visibilità” e la co-visibilità delle torri di aerogenerazione è un fattore comunque ineliminabile in un territorio già ormai totalmente modificato dall’uomo>> e -Sez. VI- 9.6.2020, n. 3696 secondo cui “il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l’oggettività del novum sul paesaggio preesistente posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile”].

Peraltro, in spirito collaborativo la Scrivente propone di sostituire la schermatura prevista in progetto con una schermatura a siepe da realizzare con vegetazione che raggiunge i 5 metri di altezza (viburno) così da eliminare del tutto l’eventuale (e denegato) impatto visivo.

Inoltre, la Scrivente dichiara la propria disponibilità ad accettare i suggerimenti che dovessero essere avanzati dalle amministrazioni e dagli enti competenti alla valutazione del progetto e che contemperino l’interesse (anche pubblico) alla realizzazione del medesimo progetto e le esigenze di tutela del territorio recepite in strumenti di pianificazione vigenti.

Distinti saluti.

Fedenergy Solar S.r.l.

Il legale rappresentante

Alejandro Javier Chaves Martinez

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)